



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE  
IL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL SETTORE ARBITRALE

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunitosi telefonicamente in data 22 aprile 2023 ore 18,20 in persona dei suoi componenti:

- avv. Paolo Uggeri, Presidente,
- avv. Gloria Giannino, Componente effettivo,
- avv. Andrea Fiore, Componente supplente,

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 3/2023

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

- in data 28.02.2023 il Collegio di Disciplina apriva un procedimento disciplinare nei confronti dell'arbitro Paroncini Sergio per quanto dallo stesso scritto nel referto relativo al Torneo Simultaneo Grand Prix svoltosi ad Ancona all'Ankon Bridge Riviere delle Palme in data 26.01.2023, assegnando un termine di 30 giorni per il deposito di memorie e/o per la richiesta di essere sentito personalmente;
- in data 5.03.2023 l'Arbitro Paroncini Sergio inviava una propria memoria.

Nel referto arbitrale veniva fatto *“presente, per divizia di particolari, che il sig. xxxxx ha un carattere particolarmente arrogante, e mi ha in antipatia da sempre (mah), perché una quindicina di anni fa, in occasione di un societario a Senigallia, nel quale lui era capitano non giocatore, contestò un sorteggio affermando che non era regolare...anche quella volta disse che avrebbe fatto ricorso.....boh. “.*

Nella memoria del 5.03.2023 Sergio Paroncini afferma *“non intendo farmi bastonare solo perché ero convinto di parlare con una commissione arbitrale, apertamente, senza troppe formalità, una commissione che era lì per esprimere un giudizio su una decisione arbitrale, e non sentirmi giudicato per mie personali considerazioni che sarebbero dovute restare segrete”.*

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Premesso che il Collegio di Disciplina non è competente ad esprimere giudizi su eventuali errori tecnici dell'Arbitro, il referto è un documento ufficiale non protetto da alcun vincolo di segretezza, nel quale l'Arbitro deve riportare i fatti se avvenuti in sua presenza o in difetto i fatti così come dichiarati dai giocatori e non esprimere giudizi e valutazioni personali sul carattere "*particolarmente arrogante*" di un giocatore o riportare accadimenti pregressi; tali esternazioni costituiscono una violazione alle regole di buona educazione e di imparzialità.

Ugualmente definire un giocatore "*atleta (!)*" con il punto esclamativo tra parentesi costituisce una violazione alle regole di buona educazione e di imparzialità, in quanto il punto esclamativo tende a ridicolizzare il tesserato.

Il Collegio di Disciplina, alla luce di quanto sopra

PQM

dispone, ai sensi del comma 9 del Regolamento del Settore Arbitrale, la sospensione dall'attività arbitrale del tesserato Sergio Paroncini per la durata di giorni 15 e il pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 50,00.

Viene autorizzata la pubblicazione sul sito federale area Arbitri con omissis di tutela limitatamente al nome del tesserato giocatore.

Varese/Augusta/Latina 22/04/2023

Il Relatore Presidente del Collegio di Disciplina Arbitrale

Avvocato Paolo Uggeri

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 70000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 0354304015



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI